



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

## **Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 1 dicembre 2022:*

### **LEGGE 13 dicembre 2022 n.165**

#### **NUOVA DISCIPLINA DELL'ISTITUTO GIURIDICO SAMMARINESE**

##### **Art.1**

*(Natura e finalità)*

1. L'Istituto Giuridico Sammarinese, istituito dalla Legge 26 novembre 1986 n.144, afferisce al Dipartimento di storia, cultura e storia sammarinesi dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto della medesima Università di cui all'Allegato A della Legge 25 aprile 2014 n.67.
2. L'Istituto Giuridico Sammarinese ha la finalità di promuovere la cultura giuridica sammarinese e di diffondere la conoscenza dell'ordinamento e delle istituzioni della Repubblica di San Marino mediante la ricerca scientifica, anche in un'ottica comparata.
3. L'Istituto Giuridico Sammarinese assume la rappresentanza della Repubblica presso l'Istituto Internazionale per la Unificazione del Diritto Privato (UNIDROIT). All'Istituto Giuridico Sammarinese può essere demandata dal Congresso di Stato la rappresentanza della Repubblica presso altri Enti e Istituti Giuridici.
4. L'attività dell'Istituto Giuridico Sammarinese è specificamente disciplinata dal regolamento interno predisposto dal Consiglio Scientifico di cui all'articolo 4.

##### **Art.2**

*(Compiti)*

1. L'Istituto Giuridico Sammarinese svolge, in particolare, i seguenti compiti:
  - a) cura la pubblicazione on line di una raccolta selezionata della giurisprudenza sammarinese;
  - b) effettua attività di ricerca su temi di carattere giuridico;
  - c) progetta e organizza attività formative in materia giuridica ed economica;
  - d) organizza convegni e seminari su temi giuridici di attualità;
  - e) promuove la pubblicazione di testi e riviste periodiche in materia di diritto sammarinese;
  - f) coadiuva in materia giuridica gli organi dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino;
  - g) fornisce supporto alle istituzioni sammarinesi in relazione al processo di adeguamento dell'ordinamento sammarinese al diritto dell'Unione Europea;

- h) formula, ai sensi dell'articolo 3, pareri scientifici tecnico-giuridici su proposte di legge.
2. Per lo svolgimento delle proprie attività l'Istituto Giuridico Sammarinese può istituire borse di studio e può avvalersi dell'opera di coloro che sono iscritti al Registro dei Praticanti Avvocati, sentito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino.

### **Art.3**

#### *(Pareri scientifici tecnico-giuridici)*

1. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera h), chi intende esercitare l'iniziativa legislativa può richiedere all'Istituto Giuridico Sammarinese un parere scientifico tecnico-giuridico sul testo del provvedimento.
2. Qualora il Congresso di Stato istituisca gruppi di lavoro per la predisposizione di testi normativi, l'Istituto Giuridico Sammarinese partecipa, per le funzioni di cui alla lettera g), comma 1, dell'articolo 2, con un proprio esperto alle attività dei predetti gruppi.
3. La richiesta del parere di cui al comma 1 deve essere effettuata, mediante posta elettronica alla Segreteria dell'Istituto Giuridico Sammarinese.
4. L'Istituto Giuridico Sammarinese rende il parere di cui al comma 1, di regola, entro sessanta giorni dalla richiesta avvalendosi dell'opera del consulente di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), e, ove necessario, del contributo scientifico di esperti di riconosciuta competenza individuati dal Direttore dell'Istituto medesimo nonché del confronto con gli estensori del provvedimento.
5. Il testo del parere di cui ai commi precedenti è pubblicato, unitamente alla proposta di legge corredata della relazione illustrativa, sul sito del Consiglio Grande e Generale.
6. Le specifiche modalità di applicazione del presente articolo sono individuate nel regolamento interno dell'Istituto Giuridico Sammarinese.

### **Art.4**

#### *(Consiglio Scientifico)*

1. L'Istituto Giuridico Sammarinese è retto da un Consiglio Scientifico composto dai seguenti otto membri:
  - a) il Direttore dell'Istituto Giuridico Sammarinese che presiede il Consiglio Scientifico;
  - b) il Magistrato Dirigente del Tribunale della Repubblica di San Marino;
  - c) un magistrato del Tribunale della Repubblica di San Marino individuato dal Consiglio Giudiziario;
  - d) il Presidente dell'Ordine degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino;
  - e) un avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino individuato dal Consiglio dell'Ordine;
  - f) il Dirigente della Funzione Pubblica sammarinese o un suo delegato da individuarsi nell'ambito della Pubblica Amministrazione a livello dirigenziale;
  - g) un rappresentante dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino individuato dal Rettore;
  - h) un docente di ruolo di discipline giuridiche individuato tra gli Atenei con cui l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino ha stipulato accordi di collaborazione ed individuato dal Rettore.
2. Tutti i membri del Consiglio Scientifico sono nominati con decreto del Rettore dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino. La partecipazione al Consiglio Scientifico non dà diritto ad alcun compenso.
3. Il Consiglio Scientifico rimane in carica tre anni e può essere rinnovato.
4. Il Consiglio Scientifico approva il regolamento interno dell'Istituto Giuridico Sammarinese ed elabora i programmi di attività dell'Istituto medesimo.
5. Il Consiglio Scientifico si riunisce almeno due volte all'anno anche in modalità telematica.
6. Le delibere sono adottate a maggioranza dei votanti. In caso di parità di voti, prevale quello espresso dal Presidente.

**Art.5**  
*(Direttore)*

1. Il Direttore dell'Istituto Giuridico Sammarinese è individuato fra personalità accademiche di chiara fama scientifica ed è nominato con decreto del Rettore dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino.
2. Il mandato del Direttore è triennale e rinnovabile.
3. Il Direttore rappresenta e dirige l'Istituto Giuridico Sammarinese e presiede il suo Consiglio Scientifico.
4. Al Direttore spetta un compenso stabilito dall'Università degli Studi della Repubblica di San Marino.

**Art.6**  
*(Risorse per il funzionamento)*

1. Per il proprio efficace funzionamento l'Istituto Giuridico Sammarinese si avvale di una specifica dotazione organica di personale amministrativo dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, nonché di risorse finanziarie adeguate e stanziare annualmente su appositi capitoli del Bilancio dell'Università medesima.
2. Per le necessità relative allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3 si provvede:
  - a) mediante un apposito stanziamento finalizzato alla copertura finanziaria di un contratto di consulenza annuale e rinnovabile con un giurista con comprovata attitudine alla ricerca scientifica;
  - b) mediante uno stanziamento finalizzato al riconoscimento di un gettone a favore degli esperti di cui all'articolo 3, comma 4, per il contributo prestato in relazione alla redazione dei pareri di cui al medesimo articolo.

**Art.7**  
*(Norma finale)*

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.
3. Nei primi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, eventuali interventi correttivi o modificativi della stessa possono essere adottati con decreti delegati.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 13 dicembre 2022/1722 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Maria Luisa Berti – Manuel Ciavatta*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Elena Tonnini*